



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 26 ottobre 2010 n.172
(*Ratifica Decreto - Legge 6 agosto 2010 n.144*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 6 agosto 2010 n.144 “Interventi urgenti a sostegno del sistema economico atti a favorire il consolidamento delle imprese e l’avvio di nuove attività economiche”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di adottare misure a sostegno del sistema economico attraverso provvedimenti tesi a favorire il consolidamento delle imprese esistenti e l’avvio di nuove attività economiche;

Visto l’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale adottato nella seduta del 23 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 2 agosto 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 ottobre 2010;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 6 agosto 2010 n.144 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ATTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE E L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. Considerata la necessità per la Repubblica di San Marino di introdurre misure non più rinviabili a sostegno dell’economia del Paese, coerentemente con le linee guida dei Programmi Economici 2010 e 2011 e con le linee guida di cui all’ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2010, le disposizioni del presente decreto-legge anticipano alcune norme in materia tributaria facenti parte del progetto complessivo di riforma tributaria tese a:
 - introdurre nuovi regimi fiscali in grado di favorire lo sviluppo di nuove attività d’impresa e promuovere il consolidamento delle attività economiche già operanti nel territorio;
 - avviare l’adeguamento dell’ordinamento fiscale esistente relativo al reddito d’impresa ai cambiamenti intervenuti nella struttura del tessuto sociale ed economico del Paese;

- semplificare e rendere maggiormente efficienti le procedure nell'ambito del rapporto fisco – contribuente;
2. Coerentemente con le finalità di cui al precedente comma 1, il presente decreto-legge introduce ulteriori misure, aventi carattere non tributario, a sostegno del sistema economico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge devono intendersi:
- a) per «*participation exemption*», il regime fiscale di esenzione delle plusvalenze realizzate nel reddito d'impresa, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge;
 - b) per «*holding*», la società di gestione di partecipazioni;
 - c) per «*interpello*», l'istituto, previsto dall'articolo 15 del presente decreto-legge, che consente di migliorare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, nell'ottica di una maggior trasparenza e certezza dei rapporti tra Fisco e contribuente, improntati a collaborazione e buona fede;
 - d) per «*impresa in fase di avviamento*», l'impresa che ha iniziato l'esercizio dell'attività economica da meno di un anno dalla data di primo rilascio della licenza;
 - e) per «*licenza d'esercizio*», la licenza rilasciata per l'esercizio dell'attività dell'impresa secondo le regole e le condizioni previste dalla vigente normativa sammarinese;
 - f) per «*contribuente*», il soggetto passivo d'imposta e/o il sostituto d'imposta.

TITOLO II
SUI REDDITI D'IMPRESA E SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

CAPO I
REGIME DELLA *PARTICIPATION EXEMPTION* E DEI DIVIDENDI

Art. 3
(Plusvalenze esenti)

Dopo l'articolo 24-*septies* della Legge 13 ottobre 1984, n. 91, è inserito il seguente articolo:
“24-*octies* – Plusvalenze esenti:

- 1. Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
- 2. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
 - a) che la partecipazione nelle società o enti indicati nel comma che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
 - b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
- 3. In deroga al comma 1, le plusvalenze relative a partecipazioni in società immobiliari di diritto sammarinese non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in quanto esenti nella misura del 50 per cento.
- 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 che precede, per “*società immobiliari*” si intendono le società per le quali, in alternativa:
 - più della metà del totale dell'attivo di bilancio è costituito da beni immobili;
 - più della metà dei ricavi, come risultanti dal bilancio, derivi dall'attività immobiliare.

In caso di immobile detenuto tramite contratto di locazione finanziaria il valore assunto come riferimento è il valore di acquisto sostenuto dalla società concedente. Ai fini della sussistenza delle

predette condizioni, si prendono in considerazione i dati del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione delle partecipazioni ovvero di quello dell'esercizio precedente.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 22-bis della Legge 13 ottobre 1984, n. 91)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22-bis (“*Ricavi*”) della Legge 13 ottobre 1984, n. 91, è modificata come segue:

“c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e degli strumenti finanziari simili alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui al successivo articolo 24-octies, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 24-sexies della Legge 13 ottobre 1984, n. 91)

1. Il comma 1 dell'articolo 24-sexies della Legge 13 ottobre 1984, n.91 (“*Minusvalenze patrimoniali e perdite*”), è modificato come segue:

“1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 22-bis e 24-octies, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del primo comma, lettere a) o b) dell'articolo 24-quinquies ovvero quando è dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.”.

Art. 6

(Dividendi)

Dopo l'articolo 24-octies della Legge 13 ottobre 1984, n. 91, è inserito il seguente articolo:

“24-novies - (Dividendi)

“1. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

2. L'esclusione opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio.

3. Ai fini dell'applicazione della presente norma, la maturazione del periodo minimo di detenzione ininterrotta può essere realizzata anche successivamente rispetto alla distribuzione.”.

Art. 7

(Norme di coordinamento con quelle di cui al titolo II della Legge 20 luglio 2004 n.102)

1. Le disposizioni introdotte dagli articoli da 3, 4, 5 e 6 della presente Legge hanno effetto a decorrere dall'esercizio fiscale 2011.

2. Per effetto dell'entrata in vigore delle norme di cui al presente Capo I le disposizioni della Legge 20 luglio 2004, n.102, riferite al regime di cui al titolo II della medesima, continuano ad applicarsi, anche in caso di rinnovo tacito, solo alle opzioni già esercitate prima del 31 agosto 2010, esclusivamente con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2010.

CAPO II

SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Art. 8

(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

Dopo l'art. 3-bis della Legge 13 ottobre 1984, n. 91, è inserito il seguente articolo:

“3-ter – (Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. I redditi prodotti all'estero da persone fisiche residenti sono esenti da imposta solo se ed in quanto ivi assoggettati ad imposta sul reddito a titolo definitivo e se dichiarati ai sensi degli articoli 28 e seguenti. In difetto, di una o entrambe le condizioni di cui al periodo precedente, tali redditi si considerano a tutti gli effetti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e, quindi, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo. In tale caso le eventuali imposte già assolte all'estero non sono comunque detraibili.

2. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche ed enti assimilati concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. L'imposta netta e la quota d'imposta sono quelle risultanti dopo le variazioni fiscali positive e negative di reddito.

3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate prima della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.

5. La detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.

6. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche del reddito estero recuperabili entro tre anni.

7. L'imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile ai sensi del secondo comma diventa componente negativa di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.

8. Ad eccezione dei redditi prodotti all'estero per il tramite di stabile organizzazione, il reddito estero da considerare ai fini del calcolo del credito d'imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere determinato moltiplicando il reddito complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi totali.

9. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.”.

Art. 9

(Norme di coordinamento in tema di redditi prodotti all'estero)

1. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo precedente comporta l'applicazione nei confronti del contribuente delle sanzioni previste dall'art. 63 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano dal periodo d'imposta 2010.

3. E' abrogato l'articolo 44 della Legge 21 dicembre 2007 n.129.”.

CAPO III

SULLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Art. 10
(Stabile organizzazione)

Dopo l'articolo 2 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91, è inserito il seguente articolo 2-bis – Stabile organizzazione

“1. È definita “stabile organizzazione” la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. La “stabile organizzazione” si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni per effettuare la vendita di beni e servizi.

5. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:

- a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.”

Art. 11
(Coordinamento con le vigenti disposizioni fiscali)

1. Ai fini di coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 10 che precede con le vigenti norme della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) All'articolo 2, comma 1, l'espressione «nonché alle stabili organizzazioni» è sostituita dalla seguente: «nonché alle stabili organizzazioni di imprese non residenti.»;
- 2) All'articolo 12, comma 1, lett. b), l'espressione «per i soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 applicando l'aliquota proporzionale del 17%» è sostituita dalla seguente: «per i soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 nonché per le stabili organizzazioni di imprese non residenti applicando l'aliquota proporzionale del 17%.»;
- 3) All'articolo 28, comma 1, l'espressione «(c)hiunque possiede redditi ha l'obbligo di dichiararli annualmente (...)» è sostituita dalla seguente: «(c)hiunque possiede redditi, comprese le stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica di San Marino di imprese non residenti, ha l'obbligo di dichiararli annualmente (...)»;
- 4) All'articolo 34, comma 1, l'espressione «(l)e società, gli enti ad esse assimilati nonché gli imprenditori individuali (...)» è sostituita dalla seguente: «(l)e società, gli enti ad esse assimilati, le stabili organizzazioni di imprese non residenti nonché gli imprenditori individuali (...)»;
- 5) All'articolo 39, comma 1, l'espressione «(i) soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (...)» è sostituita dalla seguente: «(i) soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le stabili organizzazioni di imprese non residenti, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi (...)».

2. All'articolo 39 della Legge n.179/2005, modificata dall'articolo 52 della Legge n.168/2009, l'espressione «(i) soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome» è sostituita dalla seguente: «(i) soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti».

3. Tutte le restanti disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette che si applicano alle persone giuridiche si applicano anche alle stabili organizzazioni, le quali sono pertanto tenute ai medesimi adempimenti.

CAPO IV

NORME DI INCENTIVAZIONE

Art. 12

(Norme di incentivazione per le imprese di nuova costituzione)

1. Con la presente norma si introduce un regime fiscale speciale, di durata di 5 anni, destinato a favorire le imprese di nuova costituzione, nella fase di avviamento e consolidamento dell'attività aziendale, il quale prevede una riduzione percentuale della base imponibile (reddito fiscale), sulla base di criteri oggettivi e qualificati specificati nei commi seguenti e desumibili da apposito progetto aziendale.

2. L'ammontare della percentuale di riduzione della base imponibile, per ogni esercizio fiscale ricompreso nel regime speciale, viene determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) ammontare degli investimenti in beni strumentali, realizzabili anche mediante contratto di locazione finanziaria:
 - a1) riduzione del 10% in caso di investimenti in beni immobili ammortizzabili superiori ad euro 1 milione (€1.000.000/00);
 - a2) riduzione del 20% in caso di investimenti in tutti gli altri beni strumentali ammortizzabili superiori ad euro cinquecentomila (€500.000/00);
- b) piano occupazionale:

riduzione del 10% a fronte dell'impiego di almeno cinque dipendenti o riduzione del 20% a fronte dell'impiego di almeno 10 dipendenti occupati come sopra.

I criteri di cui al punto a) e quello di cui al punto b) sono fra loro cumulabili al fine della determinazione della percentuale complessiva di riduzione della base imponibile.

3. Per poter beneficiare del presente regime fiscale le imprese devono:

- a) Essere costituite in forma di società di capitali o stabili organizzazioni di società di capitali non residenti;
- b) Presentare apposita comunicazione di adesione al regime all'Ufficio Tributario entro 12 mesi dalla data di rilascio della licenza di esercizio;
- c) Realizzare gli impegni di cui al comma 2 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda;
- d) Soddisfare, per ogni esercizio fiscale di applicazione del regime, almeno uno dei due criteri di cui al punto a) e il criterio del punto b). Con riferimento a ciascun periodo d'imposta, qualora i predetti requisiti vengano a meno in corso d'anno, questi potranno essere reintegrati al massimo entro 180 giorni.

4. L'agevolazione fiscale decorre dall'esercizio fiscale successivo al termine di cui al precedente comma 3 lettera c) ovvero a scelta del contribuente dal secondo anno fiscale successivo.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la conseguente rettifica da parte dell'Ufficio Tributario della dichiarazione dei redditi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 63 della legge 1984/91 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'adesione al presente regime speciale è incompatibile con gli altri regimi speciali di tassazione del reddito.

Art. 13

(Limiti al riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, le perdite fiscali realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.

2. Le perdite riportabili di cui al comma che precede sono determinate secondo le norme relative alla determinazione del reddito contenute nella Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2011.

Art. 14

(Deduzione fiscale per il capitale proprio)

1. A decorrere dall'esercizio fiscale 2010, i soggetti passivi d'imposta diversi dalle persone fisiche, comprese le stabili organizzazioni di imprese non residenti, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dalla Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, una quota corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.

2. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 5% dell'incremento patrimoniale calcolato come indicato nel comma precedente. Con Decreto Delegato potrà essere variata la predetta misura di deduzione e potranno essere previste eventuali limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le quote non dedotte in un periodo d'imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi.

4. Il regime di cui al presente articolo non è compatibile con quello previsto dal precedente articolo 12 del presente decreto-legge.

5. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall'assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l'azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell'agevolazione goduta.

CAPO V

SUI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 15 *(Interpello preventivo)*

1. Ciascun contribuente può in via preventiva inoltrare per iscritto ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed indirette a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Ufficio competente, scritta e motivata, vincola quest'ultimo con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora esso non risponda al contribuente entro il termine 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente istante e non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta.

3. Per alcune specifiche tipologie di casi, comportamenti od operazioni che saranno individuati in apposito decreto, la procedura di interpello preventivo potrà essere avviata per la predeterminazione della base imponibile o dell'imposta relative all'operazione oggetto dell'interpello.

Art. 16 *(Dichiarazioni fiscali in via telematica)*

1. A decorrere dall'esercizio fiscale 2010 le dichiarazioni fiscali previste dalle normative vigenti in materia di imposta generale sui redditi ed imposta sulle importazioni rese dai contribuenti debbono essere presentate, anche per il tramite di un soggetto incaricato, all'Ufficio Tributario in via telematica entro i termini previsti dalla legge per la loro presentazione.

2. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti;
- b) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e le associazioni sindacali di categoria fra lavoratori;
- c) i soggetti che svolgono senza finalità di lucro e in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al contribuente nella predisposizione e trasmissione della dichiarazione per effetto di delega da questi espressamente conferita.

3. Apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, definirà:

- le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- le modalità specifiche di trasmissione per il tramite dei soggetti incaricati di cui al precedente comma 2;
- i nuovi elementi delle dichiarazioni, a modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al successivo articolo 17.

4. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta dall'Ufficio Tributario in via telematica. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione

dell'Ufficio Tributario attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti di cui al comma 2.

5. I soggetti incaricati di cui al comma 2, sono autorizzati a trasmettere la dichiarazione per conto del contribuente all'Ufficio solo previa delega scritta sottoscritta dal contribuente (delegante) e dal soggetto incaricato (delegato) per accettazione. Copia della delega deve essere conservata dal contribuente sino al termine di prescrizione dell'attività di accertamento relativa all'anno della dichiarazione.

6. La mancata presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali entro i termini previsti dalla legge, nonché nelle modalità previste dal presente decreto e dalle norme da esso delegate, comporta l'applicazione al contribuente dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di omessa, o ritardata e/o infedele dichiarazione. L'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni nei confronti del contribuente nei casi che precedono avviene anche quando i motivi degli stessi, sulla base della documentazione di cui al comma 5, sono imputabili al soggetto incaricato, fatto salvo il diritto del contribuente di rivalsa su quest'ultimo.

Art. 17

(Allegati alla dichiarazione dei redditi)

1. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, e, nel contempo, garantire la piena informatizzazione del processo di presentazione della dichiarazione, viene soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione cartacea comprovante i dati dichiarati, di cui all'articolo 31 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Resta fermo l'obbligo per ciascun contribuente, fino a scadenza del periodo di prescrizione dell'azione accertatrice, di conservazione della documentazione originale comprovante i dati oggetto della dichiarazione per l'eventuale trasmissione o esibizione a richiesta dell'Ufficio Tributario.

3. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo precedente indicherà gli eventuali allegati che andranno trasmessi telematicamente unitamente alle dichiarazioni e quelli per i quali vigerà solo l'obbligo di conservazione.

Art. 18

(Termini di presentazione delle dichiarazioni e liquidazione dell'imposta dovuta)

1. Al fine di rendere disponibili in tempi congrui i dati necessari per la programmazione economica e consentire la tempestiva impostazione delle politiche finanziarie e di bilancio dello Stato:

- a) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle stabili organizzazioni di imprese non residenti e dei sostituti d'imposta, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione fa riferimento;
- b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali previste dalla normativa vigente in materia di imposta sulle importazioni (monofase) è mantenuto per gli esercizi fiscali 2010 e 2011 provvisoriamente invariato.

2. Con riferimento al punto b) del precedente comma 1, al fine di garantire all'amministrazione fiscale le informazioni essenziali per l'impostazione delle politiche economiche previsionali e per la redazione del bilancio consuntivo è fatto comunque obbligo per il contribuente della comunicazione, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, del dato del rimborso monofase (ove spettante) relativo all'anno fiscale della dichiarazione così come desumibile dal bilancio d'esercizio concluso.

3. I termini per il versamento degli acconti e dei conguagli dell'Imposta Generale sui Redditi sono variati come segue:

- 30 giugno versamento del conguaglio per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione;
 - 31 luglio, versamento del primo acconto dovuto da tutti gli operatori economici;
 - 30 novembre, versamento del secondo acconto dovuto da tutti gli operatori economici
- Per effetto di quanto sopra vengono abrogati i comma 1, 2, 4 dell'articolo 30 e l'articolo 31 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Decreto 10 maggio 1988 n.72.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
 "1. Le persone fisiche, i soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 19 e 20, le società e gli enti assimilati nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti, devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.
2. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art. 63.
3. La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria."

Art. 20

(Modifiche all'articolo 33 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 33 della Legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
 "1. I soggetti che corrispondono le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente entro il 30 giugno la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell'anno solare precedente.
2. L'obbligo della dichiarazione prevista al presente articolo non si estende allo Stato ed agli Enti Pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al primo comma, sono tenuti a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte."

Art. 21

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
 "1. L'imposta sulle importazioni è dovuta per periodi che corrispondono all'anno solare.
2. La dichiarazione annuale consente di determinare, salvo quanto previsto dall'art.10, il debito od il credito d'imposta dell'anno di riferimento.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente, all'Ufficio Tributario; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione attesta la consegna e la sottoscrizione della dichiarazione annuale.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. La denuncia presentata successivamente, ma entro i termini previsti dall'art.19, è assoggettata alle sanzioni previste dallo stesso articolo.

5. La denuncia presentata oltre l'ultimo termine previsto dal predetto articolo è nulla e non può essere fatta valere quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo per il pagamento dell'imposta dovuta da parte dell'operatore economico.”.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 9 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 9 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“1. L'attività di controllo e di accertamento è svolta dall'Ufficio Tributario con le modalità indicate nei successivi commi.

2. L'Ufficio Tributario procede con procedura informatica al controllo ordinario delle dichiarazioni presentate al fine di rilevare e rettificare eventuali errori di trascrizione delle somme, di calcolo e di liquidazione del rimborso; inoltre l'Ufficio Tributario – sempre come controllo ordinario – verifica, anche agli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 19, se la dichiarazione non è stata presentata, o è stata presentata in ritardo e se è stata versata l'imposta risultante a debito. Nel caso in cui l'operatore si accorga che la dichiarazione presentata contenga errori e/o omissioni potrà consegnare una dichiarazione correttiva entro il sesto mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

3. L'Ufficio Tributario svolge l'attività di accertamento col sistema del sorteggio; il numero degli accertamenti viene stabilito per ogni esercizio dal Congresso di Stato, previo riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio. A tal fine l'Ufficio può:

- richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- intimare ai contribuenti di presentarsi in Ufficio per fornire chiarimenti, notizie, prove e documenti;
- domandare l'ausilio di tecnici per valutazioni che richiedono cognizioni speciali;
- farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dell'imposta sulle importazioni.”.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 19 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 19 del Decreto 29 novembre 2004, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“1. A mezzo raccomandata AR spedita entro il secondo mese successivo al termine di seguito indicato, l'Ufficio Tributario avverte gli operatori che – pur avendo rilasciato le dichiarazioni di debito – non hanno presentato la dichiarazione annuale entro la scadenza stabilita nel sesto comma dell'art. 8. Gli operatori economici interessati possono sanare i predetti inadempimenti entro la fine del mese di febbraio del secondo anno successivo a quello di riferimento.

2. La presentazione della dichiarazione in ritardo entro il successivo mese di ottobre comporta una sanzione pecuniaria di €1.000,00.

3. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di ottobre ma non oltre quello di dicembre comporta una sanzione pecuniaria di €2.000,00.

4. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di dicembre ma non oltre il successivo mese di febbraio comporta una sanzione pecuniaria di €5.000,00.

5. Il termine della fine del mese di febbraio di cui al primo comma è perentorio ai sensi dell'art. 8; pertanto la mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine implica definitiva rinuncia ad ogni credito da parte dell'operatore, senza pregiudizio degli interventi di pertinenza dell'Ufficio Tributario.”.

TITOLO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO

Art. 24

(Credito Agevolato Straordinario di cui alla Legge n.109/2009)

1. Il termine di cui all'articolo 5 primo comma della Legge 3 agosto 2009 n.109 e di cui all'articolo 1 primo comma del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27 comma 2 della Legge 21 dicembre 2009 n.168, sono prorogati al 31 dicembre 2010.
2. Gli orientamenti di carattere generale nella valutazione delle istanze di accesso ai benefici della Legge 3 agosto 2009 n.109 assunti dal Comitato di Valutazione di cui all'articolo 2 comma 7 della predetta Legge assumono piena efficacia interpretativa con la presa d'atto del Congresso di Stato.
3. Le tipologie di progetti finanziabili di cui all'articolo 4, nonché l'ammontare del contributo in conto interessi relativo agli stessi di cui all'articolo 6 della predetta legge, possono essere variati con decreto delegato, fatte salve le istanze già approvate ed ammesse all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 25

(Dilazione dei termini per il versamento dell'Imposta Generale sui Redditi per gli operatori del sistema finanziario)

1. Gli istituti bancari hanno facoltà di dilazionare il versamento del primo e del secondo acconto dell'Imposta Generale sui Redditi da essi dovuto per l'esercizio fiscale 2010 sino ad un massimo di 3 mesi oltre la scadenza per il loro versamento prevista dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni previste dalla stessa.
2. La dilazione potrà avvenire previa comunicazione, con indicazione del piano di versamento, da inoltrare all'Ufficio Tributario entro il 10 agosto 2010 in relazione al versamento del primo acconto ed entro il 15 novembre 2010 in relazione al versamento del secondo acconto.
3. Sono fatte salve le possibilità di compensazione del versamento con i crediti d'imposta ammesse dall'articolo 88 della Legge n.165/2003.

TITOLO IV

DISPONSIZIONI FINALI

Art. 26

(Trasferimento all'estero di residenza)

1. È consentito il trasferimento della sede statutaria delle società di cui alla Legge 23 febbraio 2006, n. 47 nel territorio di altro Stato e la soggezione della società stessa al relativo ordinamento a condizioni di reciprocità, senza che ciò comporti la liquidazione della società; conseguentemente, i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di entrambi gli Stati interessati.
2. È consentito il diritto di recesso, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006, n. 47, per i soci che non abbiano partecipato alla decisione di trasferimento della sede statutaria della Società in altro Stato.
3. Il trasferimento in altro Stato della sede statutaria della società che comporti la perdita della residenza ai fini dell'imposta sui redditi costituisce realizzo a titolo oneroso, al valore normale di mercato, degli elementi del patrimonio della società, salvo che gli stessi non siano confluiti in una

stabile organizzazione situata nel territorio della Repubblica di San Marino; la stessa disposizione si applica se, successivamente, gli elementi confluiti nella stabile organizzazione nel territorio della Repubblica di San Marino ne vengano distolti.

4. L'imposta si applica separatamente con aliquota dell'8 % sulla base imponibile come sopra determinata.

5. I redditi degli elementi del patrimonio della società parzialmente o totalmente esclusi o esenti ai fini dell'imposta sui redditi nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, anche sulla base di regimi agevolativi od opzionali, sono esclusi nella medesima misura dalla formazione della base imponibile della imposta sostitutiva.

6. I fondi e le riserve in sospensione d'imposta, iscritti nell'ultimo bilancio della società approvato anteriormente alla delibera di trasferimento della sede statutaria in altro Stato sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria ove non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della suddetta stabile organizzazione.

7. La procedura e le modalità di applicazione di dettaglio della presente norma formeranno oggetto di apposito decreto attuativo.

Art. 27
(Disposizioni finali)

1. Fatti salvi i casi già espressamente previsti negli articoli precedenti, con decreto delegato potranno essere:

- stabilite disposizioni applicative di quelle contenute nel presente decreto legge;
- variate le aliquote di abbattimento della base imponibile (reddito fiscale) di cui all'articolo 12 nell'ammontare e nella casistica di applicazione;
- variata l'aliquota di cui al comma 4 dell'articolo 26.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2010/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta